Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 agosto 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 30 AGOSTO 1982:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1164**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 35 dello statuto dell'Università di Bari, relativo agli istituti della facoltà di lettere e filosofia, è sostituito dal seguente:

Gli istituti della facoltà di lettere e filosofia sono:

1) istituto di filologia classica;
2) istituto di storia dell'arte medioevale e moderna;
3) istituto di storia medioevale e moderna;
4) istituto di filosofia;
5) istituto di glottologia;
6) istituto di filologia moderna;
7) istituto di psicologia;
8) istituto di storia antica (greca e romana);
9) istituto di paleografia;
10) istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana;
11) istituto di filologia e lingue romanze;
12) istituto di civiltà preclassiche (con annesso museo paletnologico);
13) istituto di storia delle tradizioni popolari;
14) seminario di storia della scienza;
15) istituto di lingue e letterature straniere.

Ciascun istituto ha locali, attrezzature e biblioteca propri.

Art. 2.

L'art. 36 dello statuto dell'Università di Bari, relativo al seminario di storia della scienza presso la facoltà di lettere e filosofia, è sostituito dal seguente:

Seminario di storia della scienza

E' istituito un seminario di storia della scienza che si propone di raggiungere le seguenti finalità:

1) favorire il progresso degli studi di storia della scienza;

2) organizzare attività formative e di ricerca riservata ai giovani laureati provenienti sia da facoltà letterarie-umanistiche che da facoltà tecnico-scientifiche;

3) ampliare e completare la formazione degli studenti e dei ricercatori, ed organizzare l'aggiornamento su temi e problemi di storia della scienza, in connessione con la storia civile, politica, economica, sociale, filosofica, letteraria;

4) istituire rapporti di collaborazione tra le facoltà umanistiche e quelle scientifiche, nonché con le istituzioni e con gli enti di ricerca e programmazione operanti nel territorio.

A tale scopo il seminario promuove corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri.

Il seminario può ricevere contributi dal Ministero della pubblica istruzione e dagli altri organi dello Stato, dal C.N.R. e da altri enti pubblici e privati da accreditare sul bilancio dell'Università di Bari.

Il seminario è diretto da un consiglio formato: dal professore di storia della scienza della facoltà di lettere e filosofia, direttore; da un altro professore designato dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia; da due professori designati rispettivamente dai consigli della facoltà di scienze e medicina. Il consiglio direttivo potrà cooptare docenti e studiosi in numero illimitato.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed elegge nel suo ambito un vice direttore ed un segretario.

Il consiglio può nominare un presidente onorario del seminario.

Il seminario sarà dotato di locali, attrezzature, biblioteche, museo-laboratorio propri e curerà proprie pubblicazioni e stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1982
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 209

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1958, n. 845, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dalla commissione centrale di beneficenza della predetta azienda in data 29 aprile 1982;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 1, terzo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità del testo seguente:

« La sfera di competenza territoriale della sezione si identifica con quella del credito fondiario della Cassa con riferimento alle operazioni di credito edilizio. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4206)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 gennaio 1981 e dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 48, aggiunta della lettera *z*), e 58, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, in conformità del seguente testo:

Art. 48, lettera *z*):

acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 58, lettera *e*):

prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e d'importo globale di dette operazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4203)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, n. 919, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 settembre 1981 e dall'assemblea dei soci il 5 novembre 1981;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 4, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, in conformità al seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire cinque miliardi assegnata dalla Cassa di risparmio di Roma. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4207)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 febbraio 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Niccolò Paganini nel secondo centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1543 del 2 febbraio 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Niccolò Paganini nel secondo centenario della nascita, del valore da L. 900.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 ¼×14; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori.

La vignetta riproduce il ritratto di Paganini, da un disegno di Ingres.

Completano il francobollo la leggenda « NICCOLÒ PAGANINI », le date « 1782-1840 », la scritta « ITALIA » e l'indicazione del valore « 900 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 24 Poste, foglio n. 11

(3957)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1982 della società per azioni Allenza assicurazioni con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, a prestazione annua rivalutabile gratuitamente, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni di polizza presentata dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa DR, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'essicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, e fruente annualmente di una rivalutazione annua della prestazione assicurata in virtù dell'abbinamento di una assicurazione integrativa gratuita, a premio unico, nella forma assicurativa prescelta dall'assicurato tra le due prospettate dalla società e indicate nel citato testo autenticato.

Roma, addì 27 luglio 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4149)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 giugno 1982, n. **620**.

Modificazione allo statuto dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene integrato l'art. 10 dello statuto dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1982
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 156

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 24 giugno 1982. Riduzione del tasso d'interesse di dilazione per debiti contributivi in favore delle società Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., Porcellane Richard Ginori S.p.a., Fonderie e smalterie genovesi e ceramiche industriali S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine all'acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma della legge n. 537/81;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81 alla società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a. ed alle società da essa controllate Porcellane Richard Ginori S.p.a., Fonderie e smalterie genovesi S.p.a. e Ceramiche industriali S.p.a.;

Viste le proprie deliberazioni con cui è stato accertato lo stato di crisi aziendali delle predette società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), legge 12 agosto 1977, n. 675, ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/77;

Visto il piano di risanamento presentato dalla stessa società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori che, tra l'altro, prevede l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che le domande di dilazione sono state presentate dalle società del gruppo Pozzi-Ginori all'INPS in data 13 novembre 1981, periodo in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto comma, della legge n. 675/77;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'INPS in data 11 febbraio 1982 con la quale è stata autorizzata, nei confronti delle società del gruppo Pozzi-Ginori, la regolarizzazione rateale del debito contributivo entro dicembre 1989, mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'INPS del debito, senza il ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere del gruppo Pozzi-Ginori, onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza economica e la salvaguardia di circa 5.000 posti di lavoro;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministro del lavoro incide in maniera rilevante sul risanamento del gruppo, tanto che una loro reiezione potrebbe produrre determinanti effetti negativi sull'attuale delicato assetto finanziario, tanto da pregiudicare l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'ammontare del debito contributivo ed ai rilevanti aspetti economico-sociali connessi alla crisi del gruppo, richieda l'adozione di tutti quei provvedimenti finalizzati al positivo superamento della crisi stessa;

Atteso che tali provvedimenti debbano essere adottati nei confronti di tutte le società del gruppo Pozzi-Ginori, ancorché una di esse sia in fase di liquidazione e quindi non suscettibile di ripresa, in quanto le singole società, seppure giuridicamente autonome, sono strumenti di un'azione economica unica e unitariamente concepita, per cui l'applicazione parziale dei benefici potrebbe vanificare lo sforzo di risanamento intrapreso dal gruppo;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura proposta dal Ministro del lavoro, pari al 50% del tasso dell'interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/81, tenuto conto che una misura inferoire, in rapporto al-

l'elevato ammontare del debito contributivo, inciderebbe molto parzialmente sull'alleggerimento degli oneri connessi al debito contributivo;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenze obbligatorie dalla società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a. e delle società controllate Porcellane Richard Ginori S.p.a., Fonderie e smalterie genovesi S.p.a. e Ceramiche industriali S.p.a. è ridotto nella misura del 50% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4154)

Deliberazione 24 giugno 1982. Aggiornamento del piano di risanamento produttivo dell'industria siderurgica

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito nella legge 4 novembre 1981, n. 617;

Vista la delibera del CIPI del 27 ottobre 1981 con cui è stato approvato il piano di risanamento produttivo dell'industria siderurgica a partecipazione statale;

Visti i documenti integrativi del suddetto piano di risanamento produttivo, trasmessi dal Ministero delle partecipazioni statali, rispettivamente con note 31 maggio 1982, n. 0979 e 21 giugno 1982, n. 01098;

Visto in particolare che per quanto risulta dai predetti documenti la Finsider acquisirà principalmente da Teksid tre complessi industriali e relativi servizi comuni, assumendo il controllo azionario e gestionale delle seguenti tre società:

Laf S.p.a.: per la laminazione a freddo di lamierino di acciaio;

Inox S.p.a.: per acciaio e laminati a freddo inossidabili;

Sas S.p.a. - acciai speciali: per acciai speciali in prodotti lunghi,

per un valore complessivo degli impianti pari a 345 miliardi di lire e del circolante in via di definizione;

Preso atto che il comparto complessivo degli acciai speciali in prodotti lunghi dell'industria siderurgica a partecipazione statale subirà, anche a seguito di tali acquisizioni, una profonda ristrutturazione;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali e su proposta dello stesso Ministro;

Delibera:

E' approvato il progetto di acquisizione delle attività siderurgiche della Texsid sopra richiamate da parte della Finsider ed in conseguente aggiornamento del piano produttivo del comparto acciai speciali in prodotti lunghi dell'industria siderurgica a partecipazione statale;

Conferma:

per quanto riguarda gli aspetti finanziari:

a) gli apporti di capitale — ivi compresi i 2.000 miliardi di obbligazioni agevolate — e le relative modalità e tempi da rispettare, così come determinati nella richiamata delibera del 27 ottobre 1981;

b) l'ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati dalle singole società del gruppo Finsider e specificamente esaminati nelle sedute CIPI del 29 gennaio 1981 e del 24 giugno 1982;

Invita:

il Ministro delle partecipazioni statali a dar corso agli adempimenti ed al decreto che regolano i predetti conferimenti di capitale, sempre secondo quanto previsto dalla richiamata delibera del 27 ottobre 1981.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4155)

Deliberazione 24 giugno 1982. Determinazione in ordine a finanziamenti a tassi agevolati concessi dalla GEPI

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 con cui la GEPI è autorizzata ad intervenire a favore delle società partecipate, anche con la concessione di finanziamenti a tassi agevolati;

Vista la delibera del CIPE del 17 giugno 1971 con la quale venne stabilito, al punto 16, che per i finanziamenti concessi dalla GEPI i tassi di interesse ed i limiti massimi di durata, entrambi differenziati per aree territoriali, dovevano essere stabiliti dal Ministro del tesoro in misura analoga a quelli fissati per i finanziamenti dell'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184;

Considerato che l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ha espressamente abrogato l'art. 3 della legge anzidetta, facendo così venir meno il riferimento indicato dal CIPE per la determinazione dei tassi agevolati nelle operazioni finanziarie della GEPI stipulate con le società partecipate;

Rilevato che, per effetto dell'immutato livello dei tassi dei finanziamenti della GEPI e della concomitante ascesa dei saggi di interesse delle operazioni di finanziamento previste dalle nuove leggi di incentivazione, gli attuali tassi praticati dalla GEPI si discostano notevolmente dal livello degli altri tassi;

Ritenuta l'opportunità di procedere pertanto ad un riallineamento dei tassi agevolati dei finanziamenti GEPI che, pur correlati alla misura e all'andamento dei principali tassi di agevolazione finanziaria, possono mantenere la loro validità in un periodo sufficientemente ampio;

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

I tassi agevolati delle operazioni di finanziamento della GEPI a favore delle società oggetto di intervento saranno determinati dal Ministro del tesoro secondo le modalità e le procedure stabilite per la fissazione dei tassi di interesse valevoli per le operazioni finanziarie stipulate ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Per quanto riguarda la validità temporale dei tassi di interesse dei finanziamenti della GEPI alle società partecipate, il Ministro del tesoro potrà, in deroga alle procedure sopra indicate, mantenere immutato il livello dei tassi praticati dalla finanziaria fino a quando tale livello non sarà superiore o inferiore di un punto percentuale rispetto alla misura dei tassi a carico dell'operatore stabiliti ai sensi della legge n. 675/77.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 luglio 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1982, all'art. 6, pag. 4873, tra i componenti la commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, dove è scritto: « Pardo dott.ssa *Maria* », leggasi: « Pardo dottoressa *Marisa* ».

(4208)

MINISTERO DELLA SANITA'

Ordinanza 6 agosto 1982. Modificazioni all'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1981, concernente la disciplina igienica delle penne, piume, mezze piume e piumini, destinati all'imbottitura.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza del 14 ottobre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1981, che estende la disciplina igienica delle penne, piume, mezze piume e piumini, destinati all'imbottitura, ai manufatti di provenienza estera, ai fini della immissione sul mercato nazionale;

Visto l'art. 8, comma secondo, della suddetta ordinanza che prescrive che il certificato sanitario, rilasciato dalle competenti autorità governative del Paese di origine o di provenienza dei prodotti da importare, deve essere redatto in lingua italiana;

Considerato che per i Paesi extraeuropei sussistono delle notevoli obiettive difficoltà e predispone certificati redatti in lingua italiana, mentre risulta comunemente impiegato l'uso della lingua inglese negli scambi internazionali;

Ritenuto che possa essere accettata la certificazione, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese;

Considerata l'opportunità di modificare, secondo quanto indicato dall'Istituto superiore di sanità il test chimico numero indice di ossigeno di cui all'allegato n. 1 alla ordinanza ministeriale 14 ottobre 1981;

Visto l'art. 32 della legge 24 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 dell'ordinanza ministeriale del 14 ottobre 1981, citata in epigrafe, viene così modificato:

« Detto certificato, redatto in lingua italiana o in lingua inglese, dovrà essere conforme al testo riportato nell'allegato n. 3 ».

Art. 2.

Il paragrafo « Esecuzione del test », riportato nell'allegato tecnico n. 1 all'ordinanza ministeriale del 14 ottobre 1981, viene così modificato a partire dal secondo comma:

« Per l'esecuzione del test acidificare, controllando con cartina al tornasole, 100 ml di filtrato con una soluzione 6 N di acido solforico ed aggiungere 1 ml di acido in eccesso.

Titolare con una soluzione di permanganato di potassio 0,1 N fino al momento in cui il colore rosa permane per almeno 60 secondi.

Effettuare la stessa titolazione su 100 ml di acqua distillata (bianco).

L'indice di ossigeno (calcolato in base all'ossigeno consumato, nelle condizioni del metodo, da 100 ml di soluzione corrispondenti a 1 gr di prodotto, si ricava applicando la seguente formula:

$$(A - B) \times 80$$

dove A e B sono i ml di soluzione di permanganato di potassio consumati rispettivamente dal campione e dal bianco ».

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(4166)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a ventuno posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (ispettorati generali, ragionerie centrali presso amministrazioni dello Stato e ragionerie regionali dello Stato).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni d'organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che occorre riservare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, un posto ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del medesimo decreto presidenziale e che chiedono di essere destinati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Considerato che due decimi dei posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili ventuno posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ventuno posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (ispettorati generali, ragionerie centrali presso amministrazioni dello Stato e ragionerie regionali dello Stato).

Uno dei posti suddetti è riservato ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e che chiedano di essere destinati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il posto di cui alla riserva suddetta, se non coperto, non può essere assegnato agli altri candidati dichiarati idonei.

I rimanenti posti saranno così ripartiti:

a) sedici posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma riportato nell'art. 5 del bando;

b) quattro posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a)*, un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti, come sopra indicati, è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i candidati che chiedano di concorrere per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento, è richiesto, in aggiunta agli altri requisiti, il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera per la quale i medesimi concorrono.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito. I candidati che concorrono per i posti riservati per la ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno, altresì, indicare gli estremi dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione. Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

10) i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo, dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame di cui all'art. 5 del bando;

11) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici

ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario della prova scritta

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva, nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta potrà consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia ed alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma.

Il diario della suddetta prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno* 16 *novembre* 1982. *Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno essere altresì comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data della prova scritta e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e all'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio, nonché alla prova pratica, i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio ed alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica nei confronti dei coadiutori dattilografi sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia e in quella di stenografia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi, anche i candidati che pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni,

rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Tale documento è richiesto soltanto per i candidati che abbiano concorso per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al punto 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 303

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 — 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventuno posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (3).

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di (7) . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (8): . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (9).

Il sottoscritto intende, inoltre, concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia (10).

Data,

Firma (11)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente:

Eventuale numero telefonico: .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno espressamente indicarlo.

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno specificare gli estremi del conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(8) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(9) Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

(10) Tale precisazione è richiesta soltanto agli aspiranti che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedansi articoli 1 e 3 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'art. 5 del bando stesso.

(11) La firma dell'ospirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: direttore della Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa. Le prove d'esame avranno luogo presso la Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri, 7, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(4248)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di nefrologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso la cattedra di nefrologia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantaseiesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4249)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (seconda qualifica funzionale) delle università presso l'Università di Bologna, per l'orto botanico e per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4247)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1982, n. **28.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 13 *maggio* 1982)

(*Omissis*).

(3638)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1982, n. **29.**

Interpretazione autentica dell'art. 4 recante: « Disciplina delle attività di formazione professionale nella regione Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 1° *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, va interpretato nel senso che tra i criteri generali ai quali debbono corrispondere i piani regionali di formazione professionale, sono da comprendere anche le modalità di pagamento delle somme assegnate ai centri regionali, le quali possono avere luogo anche in base al contenuto dell'art. 60 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 maggio 1982

NENNA D'ANTONIO

(3639)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1982, n. **30.**

Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 2 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di operatività della legge

La presente legge ha lo scopo di disciplinare le competenze regionali previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonché dal regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 1360 del 19 giugno 1978, in materia di associazione dei produttori e loro unioni.

In particolare, la presente legge determina le modalità per:

a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali;

b) l'istituzione di un apposito albo regionale, in cui siano iscritte le associazioni e le relative unioni riconosciute;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni, compresa la revoca del riconoscimento;

d) la concessione di contributi alle associazioni e relative unioni, per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle stesse;

e) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute;

f) la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione agricola regionale.

Essa si propone, altresì, di stimolare ed incentivare la costituzione delle associazioni e delle unioni.

Titolo I

RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DELLE RELATIVE UNIONI REGIONALI

Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento

Le associazioni dei produttori e le relative unioni sono riconosciute dalla Regione, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) siano costituite secondo le norme del regolamento (CEE) n. 1360/78 e della legge n. 674/78 e siano in possesso dei requisiti dalle stesse stabilite;

b) abbiano sede nel territorio regionale;

c) siano costituite per uno o più settori produttivi omogenei ed abbiano le dimensioni socio economiche minime richieste dal regolamento (CEE) n. 2083, recante modalità di applicazione in relazione all'art. 6 par. 3 del regolamento (CEE) n. 1360/78;

d) le associazioni dei produttori devono essere costituite da produttori singoli, oppure da produttori singoli e organizzazioni di produzione e valorizzazione dei prodotti agricoli, di cui fanno parte solo produttori agricoli. Le associazioni possono comprendere anche associati situati in regioni limitrofe, purché i 2/3 dei soci, siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio regionale e purché almeno la metà della produzione provenga dallo stesso territorio;

e) le unioni regionali sono costituite da associazioni di produttori agricoli riconosciute, previste dalla precedente lettera *d*). Le unioni possono comprendere anche associazioni situate in regioni limitrofe, purché per quanto attiene alle associate e alle loro produzioni, siano rispettati i parametri previsti per le associazioni di cui all'art. 3 del Regolamento (CEE) n. 2083.

Art. 3.
Domande e procedure per il riconoscimento

Le domande tendenti ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1360/78 ed all'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono essere presentate dalle associazioni di produttori e dalle relative unioni, al presidente della giunta regionale ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, conformi alle disposizioni del citato Regolamento (CEE) n. 1360/78 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

2) elenco aggiornato degli associati in estratto del libro sociale;

3) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e dell'unione attestante:

a) quantità e valore del prodotto o dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento, provenienti dagli associati e da questi immessi sul mercato nell'anno precedente la data della richiesta del riconoscimento;

b) la superficie colturale interessata alla produzione, per la quale gli associati hanno aderito, riferita all'anno precedente la data della richiesta del riconoscimento;

4) copia in estratto del relativo libro dei verbali dell'assemblea e dei regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dell'art. 2 comma secondo, punto 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

5) copia della deliberazione dell'organo competente, che decide la presentazione della domanda.

La veridicità e l'attualità della documentazione, è attestata dal presidente dell'associazione o dell'unione, con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

Al riconoscimento delle associazioni e delle unioni provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda la giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all'art. 6 della presente legge.

Eventuale provvedimento che neghi il riconoscimento, deve essere adottato con le procedure e nei termini di cui al comma precedente, e deve essere motivato.

Contro la deliberazione che nega il riconoscimento, è ammessa opposizione al consiglio regionale entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Titolo II

ISTITUZIONE DI UN ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Art. 4.

Albo regionale delle associazioni e delle relative unioni

E' istituito l'albo regionale delle associazioni di produttori e relative unioni.

All'albo vengono iscritti tutti gli organismi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente art. 3.

Alla tenuta dell'albo provvede il settore agricoltura della giunta regionale.

Le associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale, devono tenere il libro giornale ed il libro degli inventari ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, nonché:

a) il libro degli associati, contenente l'indicazione del nome di ciascun associato, dei terreni e degli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate.

Nel libro è fatto obbligo di indicare ogni successiva variazione di tali elementi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione e della unione;

c) il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, annualmente, le quantità di prodotto immesse nel mercato da parte dei singoli produttori aderenti all'associazione e, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno, inoltre, annotate le quantità di prodotto ritirate dal mercato, sulla base di norme pubbliche e la relativa destinazione dei prodotti non messi in vendita dall'associazione o dall'unione.

Titolo III

ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULLE ASSOCIAZIONI E RELATIVE UNIONI

Art. 5.

Vigilanza e controllo

Spetta alla giunta regionale l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle associazioni e sulle unioni. A tale fine queste sono tenute a trasmettere, entro trenta giorni dalla loro adozione, i bilanci preventivo e consuntivo, nonché le deliberazioni dell'assemblea prevista dall'art. 2, secondo comma, punto 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la revoca del riconoscimento delle associazioni o delle relative unioni quando siano accertati i presupposti indicati dall'art. 8, primo comma del regolamento (CEE) n. 1360/78, e dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La proposta della giunta regionale è adottata, previa diffida senza esito, e sentito il comitato regionale di cui all'art. 6 della presente legge. Contro il provvedimento è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 4.

Titolo IV

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DELLE UNIONI RICONOSCIUTE

Art. 6.

Comitato regionale e delle unioni

E' istituito un comitato regionale delle unioni con i compiti appresso indicati, alla cui nomina provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Del comitato fanno parte:

rappresentanti designati dalle unioni riconosciute in proporzione al numero dei produttori delle associazioni alle stesse aderenti fino ad un massimo di cinque membri;

un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle organizzazioni del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, rappresentate nel CNEL, e nominati dai rispettivi organi regionali, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di livello VI o superiore.

Il comitato può articolarsi, per i settori produttivi omogenei, in sottocomitati di settore.

Al comitato spetta il compito di coordinare, a norma del citato art. 11 della legge n. 674/78, l'attività delle unioni riconosciute ed in particolare:

a) esprimere pareri previsti dalla presente legge;

b) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali tra le associazioni dei produttori e le relative unioni e le industrie e la loro organizzazione;

c) proporre e collaborare alla elaborazione di programmi per la formazione professionale, anche mediante appositi istituti esistenti, di quadri tecnici, amministrativi, e dirigenti per le associazioni dei produttori e le relative unioni;

d) emettere, qualora richiesto, pareri sulle iniziative delle associazioni di produttori e le relative unioni riconosciute con riferimento alle attività previste ai numeri 4), 7), 8), 9) dell'art. 2 della legge n. 674, tendenti a stimolare la omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agro-alimentare.

Il comitato regionale ha sede presso il settore agricoltura della giunta regionale. Il presidente viene eletto tra i componenti del comitato stesso.

Il comitato dura in carica tre anni e si riunisce almeno tre volte all'anno, convocato dal presidente oppure, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, da almeno 1/4 dei rappresentanti delle unioni.

Ai componenti del comitato sono attribuiti i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spese, secondo quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le associazioni e le unioni riconosciute partecipano alla programmazione agro-alimentare regionale. A tal fine la Regione si impegna:

ad acquisire sui propri atti programmatori il parere del comitato regionale di cui al presente articolo o del sottocomitato di settore relativo;

ad avvalersi, in via prioritaria, delle associazioni ed unioni riconosciute per l'affidamento, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, di interventi nella produzione e nel mercato con particolare riferimento alle attività previste all'articolo 2, secondo comma, punti 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il funzionamento del comitato regionale, dei sotto comitati per settori omogenei, e delle ulteriori articolazioni per comparti produttivi.

Titolo V

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE RELATIVE UNIONI

Art. 7.

Aiuti a favore delle associazioni di produttori ed alle relative unioni per la costituzione ed il funzionamento

Allo scopo di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolarne il funzionamento amministrativo la Regione, nell'ambito dei criteri e delle modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle unioni riconosciute.

I contributi, esenti da qualsivoglia imposta, sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

L'entità degli aiuti in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78, è così determinata:

a) per le associazioni dei produttori rispettivamente il primo, secondo e terzo anno successivi alla data del riconoscimento, pari al massimo del 3% al 2% ed al 1% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci, ad eccezione delle associazioni olivicole il cui importo è pari al 5%, 4%, 3%, 2%, 1% del valore della produzione come stabilito dal regolamento (CEE) n. 1562/78 art. 20-*quinquies*.

L'importo non può superare il 60%, il 40% e il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, come da regolamento (CEE) n. 2084/80;

b) per le unioni rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno è pari al massimo, al 60%, al 40% ed al 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo e non può comunque, superare un importo globale di 50 mila unità di conto.

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, alle associazioni ed unioni che operano in tutto o in parte per un minimo di un 60% degli associati nelle zone montane e collinari, nonché alle associazioni dei produttori del settore zootecnico, sono accordati aiuti fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti commercializzati, rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno dal riconoscimento. L'importo degli aiuti accordati non può tuttavia superare rispettivamente l'80%, 60% e 40% delle spese ammissibili.

La Regione può concedere anticipazioni, fino al 50% degli aiuti in ordine a quanto indicato nel presente articolo, sulla base dei programmi e dei costi del bilancio preventivo.

Art. 8.

Aiuti per la realizzazione dei programmi

Per la realizzazione dei programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, alle associazioni e loro unioni possono essere concessi contributi nella misura massima del 50% delle spese di qualsiasi natura, riconosciute ammissibili per la realizzazione di detti programmi.

Alla concessione e liquidazione degli aiuti di cui al precedente comma, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

Aiuti per la costituzione di associazioni di produtori e relative unioni

La Regione può concedere aiuti ad organizzazioni professionali, sindacali e cooperativistiche riconosciute, rappresentate nel CNEL, e che presentino propri programmi per la costituzione di associazioni di produttori e relative unioni, al fine di facilitare i primi adempimenti connessi alla costituzione stessa.

L'aiuto consiste in un contributo fino a un limite massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili, ed entro il limite massimo di L. 2.000.000 per ogni singola associazione costituita e per ogni relativa unione.

Alla concessione e liquidazione dell'aiuto di cui ai commi precedenti, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 10.

Preferenze

Ai fini delle concessioni di agevolazioni regionali è accordata preferenza, a parità di tutte le altre condizioni, agli associati di associazioni dei produttori agricoli siano essi singoli produttori o cooperative o altre forme associative.

Art. 11.

Provvidenze creditizie e fidejussioni

Ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le provvidenze creditizie e fidejussorie, previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative e loro consorzi, sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla predetta legge.

Art. 12.

Efficacia vincolante in caso di gravi necessità

Il presidente della giunta regionale in caso di grave necessità, con proprio decreto adottato ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, dispone l'efficacia vincolante delle deliberazioni delle associazioni anche nei confronti dei produttori agricoli non associati.

In ogni caso, le deliberazioni di cui al comma precedente, devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati, e devono ottenere i pareri favorevoli del comitato regionale e della commissione consiliare competente.

Art. 13.

Estensione delle norme della presente legge a leggi preesistenti

Per le associazioni del settore ortofrutticolo previsto dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, vale quanto indicato alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 12.

Art. 14.

Comitato regionale provvisorio

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, istituisce il comitato regionale di cui al precedente art. 6, chiamando a farne parte per i primi tre anni in mancanza delle unioni regionali riconosciute i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori del settore maggiormente rappresentativo a livello nazionale.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal C.I.P.A.A. ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La Regione, con le leggi di settore, potrà disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali per gli interventi di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 maggio 1982

NENNA D'ANTONIO

(3640)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822380)